

COMUNE DI PLODIO
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE
CENERI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2009)

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 La dispersione delle ceneri
- Art. 3 Luoghi di dispersione
- Art. 4 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 5 Affidamento delle ceneri
- Art. 6 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 7 Registri
- Art. 8 Modulistica
- Art. 9 Controlli e sanzioni
- Art. 10 Imposta di bollo
- Art. 11 Informazione ai cittadini
- Art. 12 Norma transitoria

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n. 130 ed in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 4/07/2007, n. 24 e del regolamento regionale 11/03/2008, n. 1. Richiama altresì le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, del D.P.R. n. 254/2003 e le circolari del Ministero della Salute n. 24/1993 e n. 10/1998
2. Il presente regolamento integra il regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 2 – La dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interrimento o affondamento, nei luoghi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
 - c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al suindicato comma 2 lettera c) cui il defunto risultava iscritto.
5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
6. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
7. La dispersione è consentita nei giorni che saranno stabiliti con ordinanza sindacale e deve essere effettuata in presenza dell'incaricato del Comune.

Articolo 3 – Luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
 - a. Nel cinerario comune;
 - b. In apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale;
 - c. In mare, a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
 - d. In natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche o appositamente individuate dall'amministrazione comunale, a non meno di 50

- metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili;
- e. In aree private, all'aperto, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Articolo 4 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
- I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
 - I dati anagrafici del defunto;
 - Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora.
2. Alla domanda devono essere allegati:
- Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
 - L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza.

Articolo 5 – Affidamento delle ceneri

1. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero o l'affidamento.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario, che, previa comunicazione, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 5 giorni.
3. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa ed evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni.
4. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata presso il Cimitero ed una consegnata al richiedente.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel Cimitero comunale.
7. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

8. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Articolo 6 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri.

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - b. l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - f. la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 5 giorni;
 - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Articolo 7 – Registri

1. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati, in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:
 - a. Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, e dei dati anagrafici del defunto, il luogo dove sarà conservata l'urna, e degli eventuali controlli e variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi l'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
 - b. Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto, del luogo ove le ceneri saranno disperse e la data e l'ora.

Articolo 8 – Modulistica

1. La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà predisposta dagli uffici competenti.

Articolo 9 – Controlli e sanzioni

1. Periodicamente l'ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della L. R. 4/07/2007. n. 24.

Articolo 10 – Imposta di bollo

1. Tutte le domande previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 11 – Informazione ai cittadini

2. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite forme di pubblicità apposite.

Articolo 12 – Norma transitoria

1. In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione, all'interramento e del cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.